

Codice A1601A

D.D. 28 novembre 2016, n. 451

**D.P.R. 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Borgomasino". Proponente: AFV "Borgomasino", Comune di Borgomasino (TO). Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1110061 "Lago di Maglione".**

## IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 6 ottobre 2016 (prot. n. 24543/DB1601A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Borgomasino", ubicata nel Comune di Borgomasino (TO);

l'AFV Borgomasino si sovrappone ad una minima porzione del SIC IT110061 "Lago di Maglione", individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000;

in particolare il SIC IT1110061 si pone come obiettivo principale la salvaguardia degli stagni di origine naturale presenti e degli habitat boscati ad essi associati nonché la tutela di alcune specie idrofile e igrofile particolarmente vulnerabili o in via di estinzione;

alla luce della Relazione presentata, considerata l'esigua sovrapposizione dell'AFV con il succitato sito Natura 2000, si ritiene che l'attività venatoria dell'AFV Borgomasino sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno del SIC IT1110061 e con gli obiettivi di conservazione del SIC stesso.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la D.G.R. 21-3222 del 2-5-2016 “L.r. 19/2009 –Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione terzo gruppo di misure” con la quale sono state approvate le Misure di conservazione sito-specifiche del Sito IT1110061 “Lago di Maglione”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d’Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell’Azienda faunistico-venatoria “Borgomasino” (Comune di Borgomasino, TO) a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l’attività in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016, e i disposti delle Misure di Conservazione sito-specifiche del SIC IT1110061 “Lago di Maglione” approvate con la D.G.R. 21-3222 del 2-5-2016, che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall’acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per lo svolgimento dell’attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI